

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di trasparenza, e in generale le conseguenze negative derivanti dalla mancata pubblicazione, possono essere distinte in due categorie: sanzioni valide per qualsiasi violazione di obblighi di pubblicazione e sanzioni previste per casi specifici.

Si riepilogano brevemente le sanzioni dirette e indirette previste nel decreto legislativo n. 33/2013 e, di seguito, si riportano gli articoli che le prevedono.

In generale, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Una sanzione indiretta, a carattere generale, deriva dalla richiesta di accesso civico ai documenti e dati per i quali vige l'obbligo di pubblicazione. Infatti la richiesta di accesso civico comporta, oltre all'obbligo di provvedere, la segnalazione, da parte del Responsabile della trasparenza, in relazione alla gravità dell'inadempimento, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Il Responsabile per la trasparenza deve svolgere la funzione di controllo su tutti gli adempimenti e segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia

individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorita' nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorita' nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti.

Casi specifici:

Dati e documenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti.

Art. 47 decreto legislativo n. 33/2013. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto

delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

Dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza.

Per i dati relativi al conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, la pubblicazione sul sito istituzionale la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici di qualunque genere.

Per gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Dati relativi agli enti e alle società partecipate.

Art. 22 comma 4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte

delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.